



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	PROVVEDITORI
Data	GIOVEDI' 14 FEBBRAIO 2008
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. D.P.R. 28 gennaio 2008 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti, a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 163/2006), in corso di pubblicazione sulla G.U.; 2. Regolamento sugli incarichi; 3. Legge finanziaria 2008; 4. Varie ed eventuali
Presenti	Paola Criscolo – Camera di Bologna Maria Pia Bonfatti – Camera di Ferrara Barbara Castellini– Camera di Forlì-Cesena Laura Lazzari – Camera di Forlì-Cesena Daniele Marra – Camera di Modena Paola Mezzadri – Camera di Parma Roberto Italiani – Camera di Ravenna Elena Tabanelli – Camera di Ravenna Cristina Berni – Camera di Reggio Emilia Daniele Morri – Camera di Rimini Sabina Massalini – Camera di Pesaro Cristina Perelli – Unioncamere E.R.
Assenti	Camera di Piacenza

ANDAMENTO DEI LAVORI E POSIZIONI EMERSE

A) In primo luogo, sono state esaminate le disposizioni della legge finanziaria 2008 che interessano l'attività degli uffici provveditorato.

Art. 2 commi 572 e 573: si tratta di disposizioni programmatiche e di indirizzo riguardanti Consip spa. In particolare, è stata oggetto di discussione da parte del gruppo la locuzione "*nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza*", posta all'interno del comma 573. Al riguardo, ci si è domandati se detta locuzione stia a significare che – nell'ipotesi di adesione alle convenzioni Consip – occorra ugualmente effettuare indagini di mercato. Dopo ampia discussione, il gruppo ha concluso che ciò costituirebbe un eccessivo ed ingiustificato appesantimento dell'attività delle P.A., onde si è ritenuto che nel caso di adesione da parte delle Camere a convenzioni Consip non occorra effettuare alcuna indagine.

Art. 2 commi 594 e 595: il comma 594 impone alle P.A. di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni

strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, nonché dei beni immobili ad uso abitativo.

Secondo il gruppo di lavoro, il piano in questione dovrà essere adottato dalla Giunta camerale. Il comma 595 circoscrive l'utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile, prevedendo forme di controllo da parte delle P.A., anche a campione.

Art. 2 comma 623: stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT, debbano rispettare i tetti alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, così da rispettare i vincoli di cui ai commi da 615 a 626.

La norma, applicabile alle Camere di Commercio (dall'adempimento, infatti, sono esclusi soltanto gli enti territoriali e locali, nel cui novero, come noto, non figurano gli Enti camerali) comporterà, a giudizio unanime di tutti i partecipanti al gruppo di lavoro, notevoli problemi applicativi, in quanto fissa un tetto di spesa del tutto irrisorio (non si potrà infatti superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5% e, per il 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato). Assai problematico, sotto tale profilo, sarà anche stabilire il valore dell'immobile, dal momento che un'eventuale perizia di stima comporterebbe una spesa del tutto sproporzionata rispetto al tetto fissato dalla norma.

Un'escamotage per le Camere potrebbe essere quella di far rientrare gli eventuali lavori nel concetto di "ristrutturazione", che però implica cambiamenti strutturali dell'immobile.

Art. 3 comma 19: la disposizione fa divieto a tutte le P.A. di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.

Al riguardo, ci si è domandati se il divieto riguardi il solo arbitrato, ovvero possa intendersi vietato anche il ricorso alla conciliazione.

A parere dell'avv. Perelli la chiara dizione della norma non lascia spazio a dubbi di sorta: ad essere vietato è il solo arbitrato, dal momento che le clausole compromissorie sono notoriamente le clausole arbitrali e, inoltre, la conciliazione è istituto radicalmente diverso dall'arbitrato.

Ciò chiarito, la dott.ssa Paola Criscolo della Camera di Bologna segnala ai partecipanti al gruppo di lavoro la formula (contenente il richiamo alla conciliazione) da lei inserita all'interno dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture: *"Le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto sono oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D.Lgs. 5/2003. Per ogni controversia non risolta tramite conciliazione è competente in via esclusiva il foro di Bologna"*.

Art. 3 comma 59: stabilisce la nullità dell'assicurazione degli amministratori per danno erariale. La norma ha codificato quanto era già da tempo pacificamente stabilito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, onde, sotto tale profilo, anche a parere dell'avv. Perelli nulla cambia rispetto alla situazione dei contratti di assicurazione attualmente in essere negli Enti camerali.

B) Dopo la disamina delle norme della legge finanziaria 2008, il gruppo di lavoro ha effettuato un rapido giro di tavolo sulla situazione nelle varie Camere rispetto al regolamento sugli incarichi, la cui adozione, lo si ricorda, è prevista dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (così come modificato dal c.d. decreto Bersani).

CAMERA DI BOLOGNA: il regolamento sugli incarichi sta per essere adottato ed è stato consegnato in bozza all'avv. Perelli alla riunione odierna;

CAMERA DI FERRARA: il regolamento sugli incarichi sta per essere adottato ed è stato consegnato in bozza all'avv. Perelli alla riunione odierna;

CAMERA DI FORLI'-CESENA: non è stato ancora adottato un regolamento sugli incarichi;

CAMERA DI MODENA: non è stato ancora adottato un regolamento sugli incarichi;

CAMERA DI PARMA: il regolamento è già stato adottato;

CAMERA DI RAVENNA: il regolamento è già stato adottato;

CAMERA DI REGGIO EMILIA: il regolamento sugli incarichi sta per essere adottato ed è stato consegnato in bozza all'avv. Perelli alla riunione odierna;

CAMERA DI RIMINI: il regolamento è già stato adottato.

C) Per quanto riguarda il regolamento di attuazione del nuovo codice degli appalti, lo stesso è attualmente in attesa di pubblicazione sulla G.U., onde all'unanimità il gruppo ha deciso di rinviarne la disamina ad una data successiva alla sua pubblicazione in Gazzetta.

D) Varie ed eventuali. Oggetto di discussione è stata la gara per il servizio di buoni pasto indetta dalla Consip ed attualmente *sub judice*: la dott.sa Berni della Camera di Reggio Emilia ha nei giorni immediatamente successivi alla data della riunione informato per le vie brevi l'avv. Perelli che la gara in questione è stata annullata dal T.A.R. con tre sentenze consultabili sul sito www.acquistinretepa.it, onde la procedura è attualmente bloccata e non sarà possibile, pare, effettuare i relativi affidamenti prima del mese di luglio 2008.

Inoltre, in ordine alla possibilità per le Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna di costituirsi in gruppo di acquisto presso IntercentER, il gruppo ha incaricato il dott. Daniele Marra della Camera di Modena, il quale ha gentilmente accettato, di prendere i necessari contatti con IntercentER, in modo tale da acquisire tutte le informazioni utili alla costituzione del gruppo. Il dott. Marra una volta acquisite le informazioni ne darà notizia all'avv. Perelli, coordinatrice del gruppo provveditori.

La riunione si è conclusa alle ore 13.00.

Bologna, 22 febbraio 2008

Firma referente Unioncamere E.R.
Cristina Perelli